

**Protocollo d'intesa
sulla "messa alla prova"**

il Tribunale di Trieste
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
l'U.E.P.E. di Trieste
la Camera Penale di Trieste

Si premette che il presente Protocollo d'intesa è stato predisposto fra i soggetti interessati a seguito di vari incontri, ai quali hanno partecipato il Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione GIP/GUP, il Presidente Aggiunto della suddetta Sezione, il Presidente della Sezione Penale, Magistrati appartenenti alle due Sezioni, Magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Trieste, delegati dal Procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'U.E.P.E. di Trieste e funzionari del suddetto Ufficio, il Presidente della Camera Penale di Trieste e Consiglieri della Camera Penale.

Il presente protocollo viene sottoscritto al fine di:

- garantire un'applicazione uniforme della nuova disciplina della "messa alla prova";
- facilitare e incentivare prassi virtuose volte a rendere i tempi processuali più brevi e prevedibili;
- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova in conformità alla normativa europea;
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;

viene stipulato e divulgato il presente Protocollo d'intesa fra i Soggetti interessati, con l'auspicio che pur non potendo rivestire carattere cogente, divenga di generalizzata osservanza.

Il seguente protocollo viene adottato con carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura entro 12 mesi dalla sottoscrizione.



1

Art. 1
Richiesta di messa alla prova

1. La domanda di elaborazione del programma di trattamento va presentata dall'interessato o tramite procuratore speciale, possibilmente almeno 7 (sette) giorni prima della prima udienza, all'U.E.P.E di Trieste se competente in ragione della residenza o - se diverso - del domicilio effettivo dell'indagato/imputato, utilizzando l'apposito modulo **allegato**. La domanda va corredata da documentazione inerente il procedimento e - ove già acquisita - dalla dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità o l'attività di volontariato di rilievo sociale, nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'U.E.P.E.
2. L'U.E.P.E. rilascia attestazione della presentazione della domanda, che dovrà essere prodotta al Giudice procedente dal Difensore. Qualora l'indagato/imputato rinunci alla presentazione dell'istanza di m.a.p., il Difensore che ha ottenuto l'attestazione lo comunica senza ritardo all'U.E.P.E.
3. Ove non vi sia il tempo sufficiente per corredata la domanda della documentazione prevista al comma 1 (a titolo meramente esemplificativo: nei casi di giudizio direttissimo, di giudizio immediato, di opposizione a decreto penale di condanna), la domanda potrà essere presentata, accompagnata esclusivamente dalla procura speciale, all'U.E.P.E. che assicurerà ricezione con apposizione di numero di protocollo in entrata. Il Difensore integrerà quanto prima la domanda con la documentazione prevista.
4. Nel caso l'istanza di sospensione con messa alla prova venga fatta durante la fase delle indagini preliminari, va presentata al Pubblico Ministero. Questi, nel caso di dissenso, trasmette motivazioni del diniego al Difensore, che a sua volta trasmette senza ritardo il diniego all'U.E.P.E. presso cui aveva presentato la domanda di elaborazione del programma affinché possa archiviare la pratica. Nel caso di consenso, il P.M. trasmette al G.I.P. le motivazioni del consenso unitamente alla formulazione dell'imputazione, per la successiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 464-*quater* c.p.p.

Art. 2
Prima udienza e deliberazione di ammissibilità

1. Il Giudice procedente, in caso di esito positivo della deliberazione di ammissibilità ex artt. 168-bis c.p. e 464-bis, co. 2, c.p.p. dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, concede all'U.E.P.E. un termine di 6 (sei) mesi per l'elaborazione del programma di trattamento assieme all'indagato/imputato. Il Giudice può indicare la durata del programma di m.a.p. da elaborare e dare eventuali prescrizioni da inserire nel programma.

2. Il Difensore, ancorchè munito di procura speciale, sollecita l'indagato/imputato a partecipare personalmente all'udienza.
3. Tanto in caso di esito positivo della deliberazione, quanto in caso di declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di sospensione, il Giudice comunica senza ritardo la decisione all'U.E.P.E., disponendo la trasmissione del verbale d'udienza.

Art. 3

Predisposizione del programma di trattamento

1. L'U.E.P.E., ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, procede tramite un Funzionario di Servizio Sociale incaricato ad esaminare la domanda e la documentazione economica, lavorativa, sanitaria ed eventualmente l'attestazione relativa all'avvenuto risarcimento, a svolgere l'indagine socio-familiare, a redigere - d'intesa con l'interessato - un programma di trattamento. Il programma di trattamento viene consegnato all'interessato e trasmesso al Giudice procedente, accompagnato dalla relazione di indagine socio-familiare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'udienza. I programmi di trattamento, di cui al comma 4 dell'art. 464-bis c.p.p., saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti, prevedendo fra l'altro il lavoro di pubblica utilità ed eventuale attività di volontariato di rilievo sociale, che saranno indicate dall'interessato o dal suo Difensore, al momento della presentazione della domanda all'U.E.P.E. o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento. Analogamente l'interessato o il suo Difensore, qualora vi sia una persona offesa, prospetterà all'U.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e, nello specifico del lavoro di pubblica utilità, indicherà l'articolazione compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze dell'interessato.
2. In linea generale, non si prevede di inserire nel programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di ulteriori reati e a tutelare la persona offesa.
3. Il Difensore sollecita l'indagato/imputato a collaborare con l'U.E.P.E. nel corso dell'indagine socio-familiare. L'U.E.P.E., nel caso in cui insorgano difficoltà nella redazione del programma o nello svolgimento dell'indagine socio-familiare, informa il Difensore.

Art. 4

Sospensione del processo con messa alla prova

1. Alla successiva udienza il Giudice, se approva il programma di trattamento, con le eventuali integrazioni *ex art. 464-quater*, commi 3 e 4 c.p.p., dispone la sospensione del procedimento per un periodo tale da consentire l'eventuale proroga *ex art. 464-quinquies*, co. 1, c.p.p. senza superare i limiti massimi previsti dall'*art. 464-quater*, co. 5, c.p.p. Il Giudice, nel determinare la durata della m.a.p., terrà conto: della pena edittale prevista; dei contenuti dell'indagine socio-familiare; della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità.
2. Al fine di uniformare il più possibile la durata della m.a.p. e fornire tanto all'U.E.P.E. quanto all'indagato/imputato una cornice dei limiti temporali degli impegni assunti nel programma di trattamento, il Giudice determinerà la durata della m.a.p. indicativamente secondo i seguenti scaglioni:

Pena edittale	Durata minima	Durata massima
Sola ammenda	15 gg.	1 mese
Arresto e/o ammenda; sola multa	1 mese	6 mesi
Reclusione fino a 2 anni	4 mesi	6 mesi
Reclusione $2 < x < 3$ anni	6 mesi	8 mesi
Reclusione $3 < x < 4$ anni	8 mesi	12 mesi
Reclusione > 4 anni	10 mesi	18 mesi

3. Il Difensore, ancorchè munito di procura speciale, sollecita l'indagato/imputato a partecipare personalmente all'udienza.
4. Il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale con messa alla prova:
 - indicando la durata della messa alla prova;
 - imponendo le relative prescrizioni, fra le quali la durata del lavoro di pubblica utilità in un monte ore complessivo da svolgersi nel corso di tutta la durata della m.a.p.;
 - fissando termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie eventualmente imposte, secondo le modalità previste dall'*art. 464-quinquies* c.p.p.;
 - stabilendo la cadenza delle eventuali informative periodiche di cui all'*art. 141-ter* disp. att. c.p.p.
 - stabilendo che la sottoscrizione del verbale di m.a.p. davanti all'U.E.P.E. a partire dalla quale decorreranno i termini di cui all'*art. 464-quater*, comma 6 c.p.p. dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'udienza in cui viene sospeso il processo con messa alla prova.
5. Il Giudice rinvia il procedimento a udienza di almeno 1 (un) mese successiva alla prevista conclusione della messa alla prova, per consentire all'U.E.P.E. la redazione della relazione sul decorso e l'esito della messa alla prova.

Art. 5

Esecuzione della messa alla prova

1. La Cancelleria del Giudice procedente, a norma dell'art. 464-*quinquies*, comma 2 c.p.p., notifica l'ordinanza di ammissione alla m.a.p. all'indagato/imputato, al suo Difensore e all'U.E.P.E.
2. L'indagato/imputato e il suo Difensore prendono contatto coll'U.E.P.E. per la sottoscrizione del verbale entro 15 (quindici) giorni dall'udienza in cui è stato sospeso il processo con messa alla prova.
3. L'U.E.P.E. trasmette il verbale sottoscritto al Giudice procedente.
4. Il controllo sul rispetto del programma di m.a.p. è affidato all'U.E.P.E. con le modalità proprie del Servizio Sociale. L'U.E.P.E. aggiorna il Giudice sull'andamento della messa alla prova, con la cadenza stabilita dal provvedimento di ammissione e comunque non superiore a 3 (tre) mesi.
5. Nel caso di impedimento a svolgere il L.P.U. l'imputato/indagato ne dà tempestivo avviso, per le vie brevi all'Ente accogliente, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. Le ore di L.P.U. non svolte, anche per la temporanea indisponibilità dell'Ente, devono essere recuperate in un tempo diverso d'intesa con l'Ente nel termine fissato dal Giudice per la messa alla prova.
6. Nel caso in cui il Giudice procedente modifichi o revochi il programma di messa alla prova durante la sua esecuzione, ai sensi dell'art. 464-*quinquies*, co. 3, o 464-*septies* c.p.p., il Giudice comunica senza ritardo l'ordinanza all'U.E.P.E.

Art. 6

Conclusione della messa alla prova

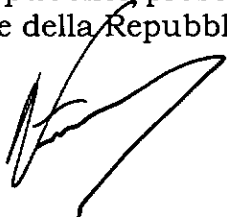
1. Una volta terminata la m.a.p., l'U.E.P.E. trasmette al Giudice procedente, in originale, la relazione finale nel termine prescritto dall'art. 141-*ter*, co. 6, disp. att. c.p.p.
2. Il Giudice trasmette all'U.E.P.E. la sentenza di estinzione del reato *ex art.* 464-*septies* c.p.p. o, in caso di esito negativo della m.a.p., l'ordinanza che dispone la ripresa del processo.

Trieste, 12 febbraio 2016

per il Tribunale di Trieste
il Presidente del Tribunale
Matteo Giovanni Trotta



Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
il Sostituto Procuratore della Repubblica
Federico Frezza



Per l'U.E.P.E. di Trieste
il Dirigente
Silvia Della Branca



Per la Camera Penale di Trieste
Il Presidente
Avv. Alessandro Giadrossi

